

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 260

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 11 aprile 2024

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE QUALE CRITERIO
GENERALE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce la necessità di un maggiore impegno da parte degli enti locali e degli enti di trasporto regionali nell'applicazione della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e fissa per l'accesso a qualsiasi contributo regionale il criterio generale del rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 2
(Limitazioni per gli enti locali in materia di accesso ai contributi regionali)

1. Per i motivi di cui all'articolo 1, perdono il diritto a percepire qualsiasi contributo o agevolazione regionale loro spettante per spese correnti o per spese di investimento, e a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità ottenuto, le Amministrazioni comunali e provinciali che, a decorrere dal 31 dicembre 2024, non hanno approvato il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), oppure che consentono, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza, la realizzazione di opere pubbliche e private in difformità rispetto a quanto previsto in materia di accessibilità, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero che violano le previsioni delle disposizioni dinanzi elencate attraverso l'approvazione di progetti non conformi alla normativa vigente o mediante il rilascio di certificati di collaudo o di regolare esecuzione o di agibilità o di abitabilità.

2. La misura di cui al comma 1 viene applicata per l'anno nel quale sono state rilevate le violazioni.

3. Con atto di Giunta regionale sono stabiliti termini, criteri e modalità di applicazione della disposizione di cui a questo articolo.

Art. 3

(Limitazioni per gli enti di trasporto pubblico regionale in materia di accesso ai contributi regionali)

1. Le misure previste dall'articolo 2 sono applicate anche per gli enti di trasporto pubblico regionale in caso di acquisto di mezzi difformi da quanto stabilito dagli articoli dal 24 al 30 del Titolo VI del d.p.r. 503/1996.

Art. 4

(Elenco degli enti inadempienti)

1. La direzione competente in materia di lavori pubblici e la direzione competente in materia di trasporti provvedono annualmente a redigere un elenco degli enti inadempienti sulla base delle segnalazioni pervenute dalle commissioni tecniche di cui ai commi 2 e 3.

2. E' istituita una commissione tecnica competente per la verifica delle violazioni ascrivibili agli enti locali, costituita da un dirigente della direzione competente in materia di lavori pubblici, da un tecnico esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche designato tra i dipendenti regionali della direzione competente in materia di lavori pubblici e da un rappresentante designato dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative.

3. E' istituita una commissione tecnica competente per la verifica delle violazioni ascrivibili agli enti di trasporto pubblico regionale, costituita da un dirigente della direzione competente in materia di trasporti, da un tecnico esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche designato tra i dipendenti regionali della direzione competente in materia di trasporti e da un rappresentante designato dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative.

4. Con atto di Giunta regionale sono stabilite le modalità di funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2 e 3, disciplinando in particolare le modalità di reperimento dei dati relativi al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche da parte degli enti locali e degli enti di trasporto pubblico regionale.

Art. 5

(Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche – PEBA)

1. È istituito, a cura dell'Assessorato competente in materia di lavori pubblici, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), al fine di monitorarne e promuoverne l'adozione da parte dei Comuni e delle Province, ai sensi del comma 21 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), relativo ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche, e del comma 9 dell'articolo 24 della legge 104/1992.

2. Nel Registro, per ciascuna amministrazione, è indicato: l'atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento, l'ammontare di risorse stanziato. In caso di omessa adozione del piano è riportata: la messa in mora da parte dell'amministrazione regionale e, ove presente, l'atto di nomina del commissario ad acta.

3. L'Assessorato trasmette, con cadenza biennale, alla Commissione assembleare competente in materia e pubblica sul sito istituzionale una relazione con l'elenco delle amministrazioni inadempienti, le attività di competenza regionale poste in essere e l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi. Il primo rapporto è trasmesso entro il 30 marzo 2025.

4. La Regione assicura la verifica e il controllo da parte dei cittadini in merito all'adozione e all'aggiornamento dei PEBA e a tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale il Registro di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente in materia, predispone, entro il 31 dicembre 2024, le linee guida per la corretta applicazione dei PEBA vigenti per gli enti locali nel caso in cui non abbiano proceduto ad approvare strumenti propri, fermi restando i vincoli di legge relativamente alla loro adozione di cui ai commi da 20 e 25 dell'articolo 32 della legge 41/1986. Al concetto di barriera architettonica la Regione integra quello di barriera sensoriale e percettiva o intellettuale riguardante le relative forme di disabilità.

Art. 6

(Destinazione delle somme accantonate)

1. Le somme annualmente accantonate dalla Regione in forza di quanto previsto dagli articoli 2 e 3, se relative a spese per investimenti, costituiscono un "fondo a destinazione vincolata per l'eli-

minazione delle barriere architettoniche” e, se relative a spese correnti, vengono assegnate per il 10 per cento alle associazioni per disabili fisici e psicosensoriali operanti da almeno tre anni ed aventi sede nel territorio del Comune inadempiente e, per il residuo, vengono proporzionalmente ripartite tra gli enti aventi diritto nell'ambito di ciascuna assegnazione.

2. Con l'atto di Giunta di cui al comma 3 dell'articolo 2 sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

Art. 7

(Accesso al fondo)

1. Le somme disponibili nel fondo di cui all'articolo 6 vengono assegnate entro il 30 giugno di ciascun anno per l'attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche che ciascun ente locale e ciascuna AST, ai sensi di quanto previsto dal comma 21 dell'articolo 32 della legge 41/1986, sono tenuti ad adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di una dettagliata ricognizione delle opere in cui sono presenti barriere architettoniche.

2. Le somme del fondo a destinazione vincolata per l'eliminazione delle barriere architettoniche non impegnate alla chiusura di ogni esercizio sono impegnabili in quello successivo.

3. Le domande pervenute entro il 30 aprile di ogni anno sono ammesse a contributo sulla base dei criteri e delle modalità fissate dalla Giunta regionale d'intesa con la competente Commissione assembleare permanente.

4. Non sono comunque ammesse le domande degli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, salvo che essi non abbiano previsto a proprie spese, nella domanda di finanziamento, interventi di cofinanziamento nella misura minima del 70 per cento volti alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 8

(Insufficienza del fondo)

1. Nell'ipotesi in cui le somme disponibili non siano sufficienti a garantire la copertura integrale ed il finanziamento delle domande di cui all'articolo 7, la ripartizione viene effettuata su base proporzionale.

2. Le domande non soddisfatte nell'anno, per insufficienza di fondi, restano valide per gli anni successivi.

Art. 9*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente.

2. All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.